

Dividendi delle banche, sulla tassazione Irap deciderà la Corte Ue

Fisco internazionale

Di recente la Cgt Lombardia ha rinviato la norma italiana al giudice europeo

Davide Settembre

Torna sul banco degli imputati il regime di tassazione Irap dei dividendi delle banche. La Corte di Giustizia europea è stata recentemente chiamata a giudicare se l'articolo 6, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 446/1997, che prevede l'assoggettamento ad Irap del 50% dei dividendi percepiti da banche ed altri enti e società finanziarie, sia compatibile con l'articolo 4 della direttiva 2011/96/Ue (la cosiddetta direttiva «Madre-Figlia») che stabilisce, con la finalità di evitare fenomeni di doppia imposizione, che i dividendi sono assoggettati a tassazione nello Stato di residenza delle società «figlie» e non di quello delle società «matri» (ovvero, alternativamente, sono soggetti a tassazione in quest'ultimo Stato in misura non superiore al 5%).

Ma procediamo con ordine, ricapitolando la questione della legittimità costituzionale. La Consulta, inizialmente, era stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione sollevata dalla Ctp di Reggio Emilia per presunta violazione dell'articolo 3 della Costituzione (ordinanza n. 374/2020) e, segnatamente, del principio di proporzionalità del mezzo rispetto al fine. I giudici di merito dubitavano che la disposizione normativa fosse costituzionalmente legittima in quanto prevede l'assoggettamento a Irap di un importo forfettario dei dividendi inclusi quelli non detenuti per la negoziazione (cioè non di trading), che non rientrano nello svolgimento dell'attività caratteristica propria della banca. Nello stesso giudizio, i giudici ritenevano invece la direttiva «Madre-Figlia» applicabile solo all'imposta sul reddito delle società e non anche all'Irap.

Con la sentenza n. 12/2022, la Corte Costituzionale, pur ritenendo infondata la questione di legittimità, ha affrontato il tema dell'applicabilità delle norme europee in materia tributaria a determinate fattispecie di tributi nazionali, a prescindere dalla loro denominazione. In particolare, la Consulta, seppure in un obiter dictum, ha mostrato di ritenere applicabile anche all'Irap la direttiva «Madre-Figlia» in quanto la stessa non riguarda solo i tributi che il diritto nazionale qualifica come imposte sul reddito delle so-

cietà (si vedano le sentenze della Corte di Giustizia europea del 17 maggio 2017 relative alle cause C-365/16 e C-68/15).

Secondo la lettura della Corte costituzionale, pertanto, l'articolo 6, comma 1, lettera a) contrasta con la direttiva europea e va disapplicato, non solo in relazione ai dividendi comunitari (erogati da società partecipate residenti nell'Ue), ma anche in relazione ai dividendi interni (erogati da società partecipate residenti in Italia), in virtù del divieto di discriminazione rovesciata.

La giurisprudenza di merito sul tema è ondivaga. Tra le sentenze favorevoli ai contribuenti merita essere segnalata quella della Ctr Lazio (2303/2022) con la quale i giudici hanno affermato che il principio del divieto di doppia imposizione dei dividendi comunitari si applica anche all'Irap e, conseguentemente, la norma in esame contrasta con la direttiva in questione. La Ctp di Reggio Emilia (sentenza 53/1/22 del 2022) ha, invece, esaminato il caso in cui i dividendi erano stati erogati dalla controllata italiana ed ha stabilito, uniformandosi alla menzionata sentenza della Consulta, che la di-



Il regime da applicare e la direttiva «Madre-Figlia» sono da anni oggetto di sentenze ondivaghe

sposizione in esame va disapplicata in relazione ai dividendi interni per il divieto di discriminazione rovesciata. La Cgt Milano (1429/2024) ha affermato che la tassazione del 5% ai fini Ires esaurisce il limite di tassazione previsto dalla direttiva «Madre Figlia» e, pertanto, l'inclusione del 50% dei dividendi nella base imponibile Irap determina il superamento di tale limite (così anche Ctp Milano 1716/2021).

Si segnalano, tuttavia, anche sentenze di segno opposto in base alle quali, sostanzialmente, la direttiva in esame non si applicherebbe all'Irap ma solo all'imposta sul reddito delle società (tra le altre, si vedano: Cgt Lombardia 435/5/2023 e 843/2023, Ctp Milano 2082/2020 e Ctr Emilia-Romagna 1204/2022).

Da segnalare infine che, al riguardo, non si registrano ad oggi arresti della Corte di Cassazione. In ogni caso, si evidenzia che la Cgt della Lombardia (ordinanze n. 1465, 1466 e 1467 del 2023), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia europea, chiedendo di giudicare se l'articolo 6, comma 1, lettera a) citato sia compatibile con la direttiva «Madre-Figlia». Insomma, il cerchio sta per chiudersi.